



## COMUNE DI BAGNACAVALLO

Provincia di Ravenna

Id. 934430

Fascicolo n. 2020/06 03/000015

### AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

---

#### **DETERMINAZIONE N. 73 del 19/03/2021**

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio

---

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PARERE LEGALE IN MERITO A RIGETTO AMMINISTRATIVO DOMANDA DI RETROCESSIONE LOTTO DI TERRENO SITO IN BAGNACAVALLO ZONA PEEP- CIG: Z08310866F

Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. limitatamente alle parti ancora vigenti;

Visti i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15/01/2021 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 / 2023";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/01/2021 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2021 / 2023";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19/01/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 / 2023 - Parte Contabile";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 09/03/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi

2021-2023 - anno 2021 (art. 197, co.2. lett.a d.lgs n.267/00 e art.10 d.lgs.150/2009) del Comune di Bagnacavallo";

- il decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/21 di Conferimento di incarichi sulle posizioni organizzative dal 01/02/21 al 31/12/21;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/07/2020 che approva il Regolamento di Contabilità del Comune di Bagnacavallo;

Premesso:

- in data 03/12/2003, la scrivente Amministrazione Comunale stipulava un contratto di compravendita con la Dott.ssa Sabrina Bosi, con il quale alienava un lotto di terreno sito in Bagnacavallo, zona PEEP, distinto nel Catasto Terreni al Foglio n. 94;
- il suddetto contratto di compravendita pone in capo alle parti obblighi e vincoli, tra i quali l'obbligo incombente sull'assegnatario di presentare istanza di permesso di costruire entro sei mesi dal rogito;
- tale obbligo non risulta essere stato mai adempiuto dall'assegnataria;
- nel Novembre 2020, la Dott.ssa Bosi presentava richiesta di retrocessione del lotto chiedendo la restituzione del prezzo precedentemente versato per l'acquisto del medesimo;

Considerato che:

- la disciplina applicabile nel caso di specie risulta essere quella riportata nel Regolamento Comunale per l'assegnazione di aree fabbricabili da destinare all'edilizia abitativa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 246 del 25/11/1983;
- lo stesso contratto di compravendita stipulato in data 03/12/2003 rimanda al Regolamento Comunale sopra meglio individuato;
- a fronte dell'inosservanza degli obblighi posti in capo ai soggetti compratori dei lotti, ai sensi dell'art. 6 del contratto di compravendita, si riconosce all'Amministrazione Comunale il diritto di far valere la risoluzione del contratto per inadempimento;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, l'Ufficio Tecnico della scrivente Amministrazione Comunale:

- in data 01/02/2021 comunicava il preavviso di rigetto dell'istanza presentata dalla Dott.ssa Bosi ed il contestuale avvio del procedimento di revoca, secondo quanto dispone il Regolamento Comunale sopra citato;

- in data 19/02/2021 provvedeva al rigetto dell'istanza di retrocessione.

Orbene, data la complessità della vicenda, sotto il profilo specificamente procedimentale, con particolare riferimento alla giurisdizione competente, se quella del Giudice ordinario- a fronte dell'applicabilità dell'istituto di diritto civile dell'inadempimento contrattuale- o quella del Giudice amministrativo- qualora si optasse per il regime pubblicistico della revoca amministrativa-, si ritiene opportuno richiedere preventivamente un parere legale in merito ad un professionista qualificato in possesso delle necessarie competenze specialistiche, provvedendo all'affidamento di un apposito incarico legale;

Dato atto che l'acquisizione di un parere legale rappresenta presupposto per orientare l'Amministrazione Comunale ai fini della individuazione della procedura corretta sotto il profilo della legittimità, anche in relazione alla delicatezza e complessità di una questione in cui si presentano aspetti di tutela di interessi e diritti potenzialmente confliggenti;

Considerato che:

- l'Ente non ha in dotazione organica legali di ruolo a cui affidare incarichi;
- vi è la necessità di garantire e salvaguardare la piena correttezza dell'attività amministrativa, sotto il profilo giuridico;
- a tal fine l'acquisizione di un parere legale qualificato si pone anche come presupposto e supporto giuridico anche per analoghi casi che si potranno presentare in futuro;
- l'Ente non è dotato di un elenco di avvocati;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Atteso:

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle Pubbliche Amministrazioni, attinente ad una differenziazione fra tipologie di incarichi legali, che, in base alla specifica caratterizzazione, possono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione del codice (ex art. 17 D.Lgs 50/206) ovvero, in base all' art.140, assimilati ad appalti di servizi qualora rientranti nelle fattispecie elencate nell'allegato IX del Codice stesso, che contempla anche i servizi legali che non siano esclusi a norma dell'articolo 17 comma 1 lett.d);

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018, pur di carattere non vincolante, che forniscono indicazioni per l'esatta individuazione delle tipologie di incarichi legali rientranti nell'una o nell'altra categoria;

Considerato che il parere legale va considerato come prodromico ad una possibile vertenza in sede giudiziaria e pertanto si fa riferimento alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, che evidenzia il carattere fiduciario degli incarichi di patrocinio legale in giudizio e dei pareri richiesti nell'ambito della preparazione o dell'eventualità d un giudizio;

Dato atto inoltre che:

- si rende pertanto indispensabile procedere ad un affidamento di apposito incarico legale;
- a tal fine si è ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv.to Giacomo Graziosi con studio legale in Bologna, via Dei Mille n. 7/2 (C.F GRZGCM74H20A944X);
- il suddetto professionista ha fatto pervenire il preventivo, per l'importo di € 3.000,00 al netto di spese generali, Cassa Avvocati ed IVA, pari ad un importo lordo complessivo di € **3.806,40** così quantificato:

compenso tabellare	€ 3.000,00
Cassa avvocati (4%)	€ 120,00
imponibile	€ 3.120,00
Iva su imponibile	€ 686,40
Totale	€ 3.806,40

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio";

Visti ed esaminati attentamente il curriculum, il preventivo offerto, effettuata la valutazione mirante ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste;

Appurato che, sulla base dell'esame svolto, l'offerta dell'Avv.to Giacomo Graziosi di Bologna ed il complessivo spessore del curriculum dell'Avvocato attestano, senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia di cui al parere richiesto;

Valutata la congruità del preventivo mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete e accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014, e in base alla complessità della prestazione richiesta;

Ritenuto di affidare l'incarico di che trattasi all'Avv.to Giacomo Graziosi- il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 3.806,40 comprensivi di IVA e CPA;

Viste le linee di indirizzo per l'affidamento dei servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, applicabili espressamente anche agli affidamenti da parte dei Comuni, approvate con delibera della Giunta Unione n. 73 del 28/5/2020, che prevedono

l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico mediante affidamento diretto nei casi indicati fra i quali: a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico; c) nel caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità della questione trattata o del thema decidendum, tali da giustificare l'affidamento diretto a professionista individuato dotato di comprovate e documentate competenze specialistiche in merito; d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarità del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sent. CGUE 6 giugno 2019 – causa C-264/18);

Considerata la ricorrenza delle fattispecie indicate nei punti c) e d) sopra indicati, per la particolarità della vertenza che coinvolge aspetti multidisciplinari e fattispecie del tutto peculiari e per la particolarità stessa della vertenza, che richiede una relazione fiduciaria con il professionista incaricato;

Visto inoltre, l'art 1, comma 1 e comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, come modificato dalla Legge di conversione 11/09/2020 n.120 che consente, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000 e per servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00;

Richiamato inoltre il regolamento dei contratti dell'Ente, con particolare riferimento alle procedure semplificate descritte agli artt. 44 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti;

Dato atto che la prestazione in oggetto è inferiore alla soglia di € 75.000 (IVA esclusa);

Dato atto che l'incarico viene conferito nel rispetto di quanto previsto nel Documento Unico di programmazione (DUP) del Comune di Bagnacavallo 2021-2023 nel paragrafo "la programmazione degli incarichi" in riferimento al limite massimo di spesa annua stabilito per incarichi di collaborazione, considerati nella loro accezione più ampia;

Dato atto inoltre che il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016;

Sentito il parere favorevole del Segretario Generale in merito all'incarico in oggetto;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Dato atto che la spesa complessiva di € 3.806,40 IVA compresa, sarà finanziata sul capitolo 3040BO/3070 CDR043 CDG105 con riferimento al Bilancio 2021/2023 - Annualità 2021;

Accertato che:

- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2021 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole che disciplinano il concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

Dato atto infine che:

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in capo al soggetto che adotta il presente atto e ai dipendenti che ne hanno curato l'istruttoria, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti correlati al presente investimento è congruente con la stima dei flussi di cassa per il triennio 2021/2023;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

Preso atto che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario sul presente provvedimento è reso limitatamente a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/07/2020 e prescinde da ogni altra considerazione/attestazione/valutazione espressa dal Responsabile del Servizio proponente e firmatario del presente atto, che se ne assume appieno ogni responsabilità;

#### **DETERMINA**

- di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l'incarico di redazione di un parere legale in merito al rigetto amministrativo della domanda di retrocessione del lotto al catasto terreni foglio n. 94, per le motivazioni indicate in premessa, all'avv. Giacomo Graziosi con studio legale in Bologna, via Dei Mille n. 7/2 (**CIG Z08310866F**), prendendo atto altresì che gli onorari saranno fatturati esclusivamente all'avv. Giacomo Graziosi, codice fiscale GRZGCM74H20A944X;

- di impegnare la spesa complessiva di € 3.806,40 (CPA ed IVA compresi) come dettagliato nella sottostante tabella:

<b>TIPO</b>	<b>CODICE DI BILANCIO</b>	<b>DESCRIZIONE IMPEGNO</b>	<b>DESCRIZIONE SOGGETTO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CODICE INVEST</b>
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:05- M.Aggr:03 ContiF:U.1.03.0 2.11.999/ Cap:3040BO - Art:3070 - Cdr:CDR043 - Cdg:105	INCARICO PER REDAZIONE PARERE LEGALE IN MERITO A RIGETTO AMMINISTRATIVO DOMANDA DI RETROCESSIONE LOTTO DI TERRENO SITO IN BAGNACAVALLO ZONA PEEP - CIG:Z08310866F	GRAZIOSI GIACOMO,022392112 00 ,VIA DEI MILLE, 7/2,40100,BOLOGNA, BO,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT91P03239016001000 00125515	2021/622/1	€ 3.806,40	.

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;

- di prendere atto che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario sul presente provvedimento è reso limitatamente a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/07/2020 e prescinde da ogni altra considerazione / attestazione / valutazione espressa dal Responsabile del Servizio proponente e firmatario del presente atto, che se ne assume appieno ogni responsabilità;

- di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di concorso dei Comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall'art.1 commi 819 – 826 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

- di dare atto che l'incarico viene conferito nel rispetto di quanto previsto nel Documento Unico di programmazione (DUP) del Comune di Bagnacavallo 2021-2023 nel paragrafo "la programmazione degli incarichi" in riferimento al limite massimo di spesa annua stabilito per incarichi di collaborazione, considerati nella loro accezione più ampia;

-di attestare che:

a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2021 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;

a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole che disciplinano il concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

- di informare l'avvocato incaricato:

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, i servizi/acquisti in oggetto *non sono* per l'Ente relativi ad un servizio commerciale;
- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: **Codice Univoco Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio BQ2BQQ** (corrispondente al Settore LL.PP. del Comune di Bagnacavallo);

-di dare atto che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. art 32 comma 14 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ed in conformità all'art. 73, comma 2, lettera c) del Regolamento dei contratti;

-di dare atto che si procederà alla risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 d.p.r. 62/2013;

-di liquidare la somma suddetta dietro presentazione di regolare fattura e delle comunicazioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, una volta verificata la regolarità della



prestazione e la rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite nel preventivo di spesa e nei limiti dell'impegno di spesa assunto;

-di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

-di dare atto che la spesa di cui al presente incarico rientra nel limite massimo di spesa annuale per il conferimento di incarichi individuato all'interno del bilancio 2021 / 2023;

-di dare atto, inoltre, che si procederà ad aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull'Anagrafe degli incarichi (art. 30, comma 7 del regolamento di organizzazione) utilizzando le seguenti informazioni:

- soggetto incaricato: Avvocato Giacomo Graziosi
- codice fiscale: GRZGCM74H20A944X
- tipo di incarico: redazione di parere legale
- data inizio/data fine presunte: 22/03/2021- 10/04/2021

- di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride"

**"INCARICHI** ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 che avviene a cura del Servizio Segreteria;

- di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;

Bagnacavallo, 19/03/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
**Ing. Luigi Cipriani**